Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 334

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 16 dicembre 1976 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della « Gazzetta Ufficiale » viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento, pari a L. 46.500, per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Per quanto concerne gli abbonamenti e la spedizione dei numeri arretrati, rivolgersi esclusivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi, 10 Roma - Tel. 8508.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

(11104)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1976, n. **818.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare per l'anno 1976 l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;

Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere centosei unità;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare uno dei suddetti centosei posti di tecnico laureato;

Sulla proposta motivata del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Uno dei centosei posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di architettura:

Istituto di pianificazione territoriale . posti n. 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976
Registro n. 99 Istruzione, foglio n. 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1976, n. **819.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare per l'anno 1976 l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;

Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere centosei unità;

Considerato che con precedenti provvedimenti si è provveduto ad assegnare quattro dei suddetti centosei posti di tecnico laureato;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare due dei residui centodue posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Due dei centodue posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

Istituto di geologia applicata . . . posti n. 1

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di II clinica ostetrica e ginecologica (per la I cattedra di patologia ostetrica) . . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1976, n. **820.**

Assegnazione di quattordici posti di tecnico laureato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Considerato che con decreto ministeriale in data 10 dicembre 1975 si è provveduto, tra l'altro, a determinare per l'anno 1976 l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria, conformemente a quanto previsto dal citato art. 8;

Considerato, altresì, che per l'anno 1976 l'incremento dei posti di tecnico laureato ammonta complessivamente a duecentotredici unità e che, operata la riserva di cui al quinto comma dell'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 580/1973, i posti di tecnico laureato da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosei unità;

Considerato che con precedenti provvedimenti si è provveduto ad assegnare sei dei suddetti centosei posti di tecnico laureato;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare quattordici dei residui cento posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Quattordici dei cento posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria:

Istituto e dipartimento di elettronica ed automatica . . . . posti n. 1

Istituto e dipartimento di matematica e informatica . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di ingegneria:

Istituto di macchine . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di agraria:

Istituto di patologia vegetale . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di farmacia:

Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

Clinica delle malattie nervose e mentali » 1

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di lettere e filosofia:

Istituto di geografia . . . . » 1

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di farmacologia . . . . . . » 1

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

Istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per la prima cattedra-corso sdoppiato) . . . . » 2

Istituto di neuropsichiatria infantile (per la II cattedra) . . . . » 1

Istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi . . . . » 1

Istituto di I clinica medica generale e terapia medica (per la VI cattedra di semeiotica medica) . . . . » 1

Facoltà di farmacia:

Istituto di chimica generale e inorganica . . . . » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1976
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1976, n. **821.**

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 1156, concernente il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Costantino e Giuseppina Frisia », in Merate.

N. 821. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene revocato il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 1156, concernente il riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Costantino e Giuseppina Frisia », in Merate (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1976
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1976, n. **822.**

Pareggiamento delle scuole di pianoforte principale, violino, violoncello, flauto e tromba del civico istituto musicale « G. Verdi », di Ravenna.

N. 822. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, a decorrere dal 1° ottobre 1976, le scuole di pianoforte principale, violino, violoncello, flauto e tromba del civico istituto musicale « G. Verdi » di Ravenna sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori musicali statali.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1976
Registro n. 99 *Istruzione, foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **823.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Zenone V., in Maclodio.

N. 823. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Zenone V., in Maclodio (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1976
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 137

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **824.**

Soppressione dell'opera laicale o fabbriceria dei SS. Bartolomeo e Silvestro nella chiesa rettoria, in Uzzano.

N. 824. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa l'opera laicale o fabbriceria dei SS. Bartolomeo e Silvestro nella chiesa rettoria, in Costa del comune di Uzzano (Pistoia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1976
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 136

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **825.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Cosenza ad acquistare un immobile.

N. 825. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Cosenza viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 10.600.000, la porzione d'immobile rappresentata da un appartamento al piano rialzato e un locale al piano seminterrato dello stabile sito in Cosenza, sul prolungamento di via XXIV Maggio n. 110, di proprietà dei signori Nicola Morelli e Francesco Perrelli, censita al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 10299, foglio 14, part. 305 sub 5 e sub 34, come da rogito dott. Francesco Stancati, notaio in Cosenza, del 13 aprile 1965, n. 207346 di repertorio, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1976
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1976, n. **826.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Maria Assunta, in Palanzano.

N. 826. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Maria Assunta, in frazione Lalatta del comune di Palanzano (Parma).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1976
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 134

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1976, n. **827.**

Approvazione del nuovo statuto del Campeggio club Firenze e Toscana, in Firenze.

N. 827. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, viene approvato il nuovo statuto del Campeggio club Firenze e Toscana, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1976
Registro n. 7 *Turismo, foglio n.* 244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1976, n. **828.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Istituto catechistico Annunciazione di Maria - ICAM - Città dei ragazzi », in Catania.

N. 828. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Istituto catechistico Annunciazione di Maria - ICAM - Città dei ragazzi », in Catania, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1976
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1976, n. 829.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Istituto Montecalvario » delle figlie della carità di S. Vicenzo de' Paoli, in Napoli.

N. 829. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Istituto Montecalvario » delle figlie della carità di S. Vincenzo de' Paoli, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1976
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1976, n. 830.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale Santa Maria del Carmelo, in Catania.

N. 830. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale Santa Maria del Carmelo, in sobborgo Barriera del Bosco del comune di Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1976
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1976.

Conferma del presidente e del vice presidente dell'Ente nazionale assistenza lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 maggio 1937, n. 817, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro (ora Ente nazionale assistenza lavoratori) e sue successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'E.N.A.L. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1955, n. 478, e modificato con successivi decreti del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, n. 1408, e 1° settembre 1971, n. 1015;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1972, concermente le nomine del rag. Ennio Palmitessa e dott. Ferdinando Amiconi, rispettivamente, a presidente e vice presidente dell'E.N.A.L. per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 15 ottobre 1972;

Considerato che occorre procedere al rinnovo delle cariche suindicate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il rag. Ennio Palmitessa ed il dott. Ferdinando Amiconi sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 15 ottobre 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1976
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 34

(13418)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1976.

Fissazione della data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, in Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277, concernente la determinazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali;

Considerato che la data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, avente sede in Catania, può essere fissata per il giorno 15 dicembre 1976;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, avente sede in Catania, è fissata per il giorno 15 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1976

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1976
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 209

(13529)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1976.

Nomina del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, sezione seconda - previdenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 883;

Vista la legge 22 dicembre 1952, n. 3137, con la quale viene ratificato, con modificazioni, il citato decreto n. 883;

Visto il decreto presidenziale 22 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre successivo, registro n. 4 Istituti di previdenza, foglio n. 352, con il quale furono nominati per la durata di un quadriennio, a decorrere dal 1° settembre 1972, i componenti del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, sezione seconda - previdenza, di cui ai numeri 9 e 10 dell'articolo unico della citata legge 22 dicembre 1952, n. 3137;

Ritenuta la necessità di ricostituire il detto consiglio di amministrazione, per scadenza del quadriennio;

Visti i nominativi designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, sezione seconda - previdenza, fino al 31 agosto 1980:

quali membri effettivi:

1) Cardarelli Ezio;
2) Di Raimondo prof. Francesco;
3) Nasoni Vincenzo;
4) Oberto rag. Sabino;
5) Peruzzi Ezio;
6) Renzetti Virgilio;
7) Sciomenta Ugo;
8) Zennaro Leopoldo,

rappresentanti degli iscritti alle casse per le pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza;

quali membri supplenti:

1) Marrone dott. Antonio;
2) Miscetti dott. Eumenio,

in rappresentanza degli anzidetti iscritti;

quali esperti:

1) Albertini dott. Alberto;
2) Giovannini Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1976

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1976
Registro n. 5 Istituti di previdenza, foglio n. 272

(13544)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro effettivo del collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 luglio 1973, n. 438, concernente il nuovo ordinamento dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »;

Visto l'art. 15 della succitata legge, che dispone in ordine alla composizione ed alla costituzione del collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1976, con il quale il dirigente superiore dott. Mario De Silva è stato nominato, su designazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, membro effettivo del collegio sindacale del predetto ente;

Considerato che il succitato Dicastero ha proposto la sostituzione del dott. Mario De Silva, dimissionario per impegni di ufficio, designando il primo dirigente dott. Vincenzo Fralleone;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Vincenzo Fralleone è nominato membro effettivo del collegio sindacale dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia », per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Mario De Silva.

Roma, addì 7 dicembre 1976

p. *Il Presidente*: EVANGELISTI

(13419)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina della ditta Biopharma, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto n. 2832 in data 4 aprile 1961 la ditta Biopharma fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Doberdò n. 19, specialità medicinali chimiche e preparati galenici;

Vista la lettera in data 26 maggio 1975, con la quale la dott.ssa Clelia Loiacono, direttore tecnico della ditta di cui sopra, faceva presente di essersi dimessa dall'incarico;

Vista la lettera in data 13 febbraio 1976, con la quale il comando carabinieri del N.A.S. comunica di aver accertato che la ditta di cui alle premesse non ha provveduto alla nomina del nuovo direttore tecnico, visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata alla ditta Biopharma l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Doberdò n. 19, concessa con decreto n. 2832.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13061)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Vincenzo Bonassi, in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS in data 26 maggio 1954 la ditta Vincenzo Bonassi fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Bidone n. 25, specialità medicinali limitatamente al prodotto « Tintura Bonassi »;

Vista la lettera in data 24 giugno 1976 del comando carabinieri N.A.S., dalla quale risulta che la ditta predetta ha cessato l'attività produttiva;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Vincenzo Bonassi l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Bidone, 25, concessa con decreto ACIS in data 26 maggio 1954.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13060)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della ditta Società a r.l. Carlo Giongo, in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS n. 554 in data 21 aprile 1956 la ditta Società a r.l. Carlo Giongo fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Pelizza da Volpedo n. 4, specialità medicinali limitatamente alle preparazioni in soluzione, sciroppi, e compresse;

Vista la lettera in data 12 luglio 1976 del comando carabinieri N.A.S. da cui risulta che i locali, ove aveva sede l'officina farmaceutica, sono in atto adibiti a civile abitazione;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Società a r.l. Carlo Giongo l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Milano, via Pelizza da Volpedo n. 4, concessa con decreto ACIS n. 554 del 21 aprile 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13059)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Revoca, su rinuncia, per trasferimento in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina della ditta Farmaco italiano Padil, in Paderno Dugnano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 4598 e n. 4614 in data 14 maggio 1969 e 30 giugno 1969 la ditta Farmaco italiano Padil fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci n. 156, specialità medicinali chimiche e biologiche nonché preparati galenici;

Vista la lettera in data 26 settembre 1975, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra per trasferimento di officina farmaceutica in altra sede;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Farmaco italiano Padil l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci, 156, concessa con decreti ministeriali n. 4598 e n. 4614.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(13058)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Nuova birra Messina S.p.a., in Messina.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Nuova birra Messina S.p.a. di Messina, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 1.293.165,75 di cui al mod. *B*-Import n. 9342452 rilasciato in data 6 giugno 1975 dalla Banca nazionale del lavoro di Messina, per l'importazione di tonnellate 1325 di orzo per birra di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Catania per tonnellate 430 pari a F.F. 420.110

il 22 luglio 1975 e per una differenza di tonnellate 876,083, pari a F.F. 855.035,10 il 5 agosto 1975 con ritardi, quindi, rispettivamente di giorni sedici e giorni trenta rispetto al termine di validità dell'impegno valutario;

Considerato che per il residuo quantitativo di orzo non appurato in dogana per differenza peso riscontrata all'arrivo della nota vettrice, la ditta fornitrice estera ha riconosciuto all'operatore italiano, in data 15 ottobre 1975 un complessivo importo di F.F. 28.845;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 480164 del 20 settembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 1° marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto le motivazioni del ritardo stesso sono da ricondursi all'accumulo di ingenti scorte nei silos della ditta italiana con conseguente carenza di spazio negli stessi, circostanza del cui verificarsi la ditta era a conoscenza all'atto del pagamento anticipato e per la quale avrebbe dovuto richiedere all'Ufficio italiano dei cambi la domiciliazione della operazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Nuova birra Messina S.p.a. di Messina, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Messina, nella misura del 5 % di F.F. 1.275.145,10, quale importo parziale del modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12847)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità della avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia autonoma di Bolzano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'avverso evento atmosferico indicato a fianco della sottoindicata provincia nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Bolzano - grandinate del 13 maggio, 21 luglio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: MARCORA

(13136)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, per il quadriennio 10 luglio 1975-9 luglio 1979;

Preso atto delle dimissioni rassegnate, per motivi di salute, dal dott. Salvatore Spadaro dall'incarico di consigliere, in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nel consiglio di amministrazione dell'E.N.A.M.;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, fino al 9 luglio 1979, è nominato componente il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale il dott. Pietro De Santis, dirigente superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto, in sostituzione del dott. Salvatore Spadaro, dimissionario.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: MALFATTI

(13374)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1975, con il quale è stato nominato il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale, per il quadriennio 10 luglio 1975-9 luglio 1979;

Preso atto delle dimissioni rassegnate, per motivi di salute, dal dott. Mario Assorati dall'incarico di revisore dei conti dell'E.N.A.M. in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo rappresentante del Ministero della pubblica istruzione in seno al predetto collegio dei revisori dei conti dell'E.N.A.M.;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, fino al 9 luglio 1979, è nominato componente il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale il rag. Ferdinando Martelli, già dirigente superiore di ragioneria, in sostituzione del dott. Mario Assorati, dimissionario.

Roma, addì 2 dicembre 1976

Il Ministro: MALFATTI

(13373)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1976.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un nuovo rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in sostituzione del dott. Franz De Biase, dimissionario;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Walter Franco, primo dirigente, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo e in sostituzione del dott. Franz De Biase, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 6 dicembre 1976

Il Ministro: ANTONIOZZI

(13375)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 23426 in data 12 novembre 1976, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 4 punti pesanti a decorrere dal 1° novembre 1976;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972, 15 maggio 1973, 23 giugno 1973, 9 ottobre 1973, 29 dicembre 1973, 2 maggio 1974, 28 giugno 1974, 26 novembre 1974, 12 dicembre 1974, 12 aprile 1975, 18 giugno 1975, 3 settembre 1975, 6 novembre 1975, 25 novembre 1975, 11 marzo 1976, 1° giugno 1976 e 24 settembre 1976, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1976, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo):

portieri . . . . L. 152,40
addetti alla pulizia . . . . » 143

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania escluso Napoli. Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo, Sardegna):

portieri . . . . L. 131
addetti alla pulizia . . . . » 123

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(13441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 372-FI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato un punzone recante il marchio di identificazione « 372-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta Tacchi Ennio, in Firenze, via del Pozzino, 85/*M*.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(13384)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Giulia Famà in Lanna, nata a Napoli il 16 luglio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue, letteratura ed istituzione dell'Europa occidentale conseguito presso l'Istituto universitario orientale di Napoli il 30 giugno 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Istituto predetto.

(13308)

Il dott. Giovanni Giorgio Cosentino, nato a Novara di Sicilia (Messina) il 23 aprile 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Catania il 22 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(13309)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 13 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	865,40	865,40	865,35	865,40	865,40	865,40	865,30	865,40	865,40	865,40
Dollaro canadese . .	845,30	845,30	845,20	845,30	845,25	845,30	845,20	845,30	845,30	845,30
Franco svizzero .	352,73	352,73	352,80	352,73	352,25	352,73	352,60	352,73	352,73	352,75
Corona danese .	147,71	147,71	147,75	147,71	147,75	147,70	147,70	147,71	147,71	147,70
Corona norvegese . .	165,68	165,68	165,60	165,68	165,70	165,65	165,66	165,68	165,68	165,70
Corona svedese .	207,45	207,45	207,40	207,45	207,50	207,40	207,45	207,45	207,45	207,45
Fiorino olandese .	346,57	346,57	346,65	346,57	346,65	346,55	346,60	346,57	346,57	346,55
Franco belga . . .	23,634	23,634	23,6550	23,634	23,65	23,63	23,6425	23,634	23,634	23,65
Franco francese . .	173,42	173,42	173,40	173,42	173,50	173,40	173,46	173,42	173,42	173,40
Lira sterlina .	1453,30	1453,30	1453,50	1453,30	1452,65	1453,30	1453,20	1453,30	1453,30	1453,30
Marco germanico . . .	361,20	361,20	361,35	361,20	361,25	361,20	361,13	361,20	361,20	361,20
Scellino austriaco . .	50,8725	50,8725	50,88	50,8725	50,90	50,85	50,88	50,8725	50,8725	50,87
Escudo portoghese .	27,44	27,44	27,43	27,44	27,50	27,45	27,45	27,44	27,44	27,45
Peseta spagnola .	12,675	12,675	12,6725	12,675	12,68	12,67	12,6650	12,675	12,675	12,67
Yen giapponese . .	2,94	2,94	2,94	2,94	2,95	2,94	2,94	2,94	2,94	2,94

Media dei titoli del 13 dicembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	89,850
Redimibile 3,50 % 1934 . .	99,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,825
» 5 % (Ricostruzione)	93,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,700
» 5 % (Città di Trieste)	91,050
» 5 % (Beni esteri) . .	91,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,825
» 5,50 % » » 1968-83 . .	77,100
» 5,50 % » » 1969-84 .	78,825
» 6 % » » 1970-85 .	79,625
» 6 % » » 1971-86 .	79,425
» 6 % » » 1972-87 .	77,625
» 9 % » » 1975-90 .	88,350
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	86,250
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 . .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) .	99,075
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	90,250
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	86,655
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	81,625
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	77,375
» poliennali 7 % 1978	91,400
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	88,750
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,025
» » 9 % 1980 . . .	89,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 dicembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	865,35
Dollaro canadese .	845,25
Franco svizzero .	352,715
Corona danese .	147,705
Corona norvegese . .	165,67
Corona svedese .	207,45
Fiorino olandese . .	346,585
Franco belga	23,638
Franco francese	173,44
Lira sterlina .	1453,25
Marco germanico . .	361,165
Scellino austriaco . . .	50,876
Escudo portoghese .	27,445
Peseta spagnola	12,67
Yen giapponese	2,94

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di agente ausiliario con la qualifica di commesso.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 13 maggio 1975, n. 1939, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con la qualifica di commesso;

Rilevata la necessità di modificare il requisito dell'età minima richiesta per l'ammissione al concorso sopra indicato;

Esaminata la deliberazione adottata dall'ufficio di presidenza nella riunione del 21 ottobre 1976;

Visti gli articoli 2, 4, 26, 31, 32, 33 e 34 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Il comma terzo del decreto presidenziale 13 maggio 1975, n. 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 22 maggio 1975 è sostituito dal seguente:

« I candidati devono aver compiuto gli anni 18 e non aver superato i 28 anni di età, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non dovrà, comunque, anche ove trattasi di appartenenti ad amministrazioni dello Stato, superare i 35 anni ».

Gli aspiranti devono far pervenire, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda di partecipazione al concorso secondo le norme stabilite dal decreto presidenziale 13 maggio 1975, n. 1939, ferme restando tutte le prescrizioni in esso contenute comprese quelle relative ai requisiti richiesti che devono essere posseduti alla data del 15 giugno 1975.

Roma, addì 9 dicembre 1976

Il Presidente: INGRAO

Il segretario generale: MACCANICO

(13499)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario vice capo ripartizione e direttore del macello vacante nel comune di Catania.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1449 del 16 aprile 1973, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario vice capo ripartizione e direttore del macello vacante nel comune di Catania;

Visti i decreti numeri 2148, 2697, 1646, 1115, 2280 e 2301 rispettivamente del 1° luglio 1974, 23 settembre 1974, 2 agosto 1975, 24 maggio 1976, 29 settembre 1976 e 4 ottobre 1976, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dell'unico candidato idoneo nel concorso di cui in premessa:

1. Farruggia Gaetano . . . . punti 160,210

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, della regione Sicilia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio veterinario provinciale e del comune di Catania.

Catania, addì 29 novembre 1976

Il veterinario provinciale: STALTARI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2773 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dell'unico candidato idoneo nel concorso a posto di veterinario vice capo ripartizione e direttore del macello vacante nel comune di Catania;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Gaetano Farruggia, nato a Butera il 12 novembre 1928, è dichiarato vincitore del posto di veterinario vice capo ripartizione e direttore del macello del comune di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, della regione Sicilia, e per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura, dell'ufficio veterinario provinciale e del comune di Catania.

Catania, addì 29 novembre 1976

Il veterinario provinciale: STALTARI

(13462)

OSPEDALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tempio Pausania (Sassari).

(13471)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI NOLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a quattro posti di assistente di ostetricia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Nola (Napoli).

(13463)

OSPEDALE « M. RAIMONDI » DI S. CATALDO

Concorso ad un posto di assistente anestesista addetto al centro di rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista addetto al centro di rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Cataldo (Caltanissetta).

(13464)

OSPEDALE CIVILE « G. FORNAROLI » DI MAGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente otorino;
un posto di assistente medico;
un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente ostetrico-ginecologo;
un posto di assistente urologo;
un posto di assistente anatomo-patologo;
un posto di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente, in Magenta (Milano).

(13466)

OSPEDALE « S. MARIA » DI MONTAGNANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova).

(13399)

OSPEDALE CIVILE « SPIRITO SANTO » DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di neurochirurgia;
un posto di primario del servizio di radiologia diagnostica presso l'ospedale civile di Città S. Angelo;
un posto di assistente della divisione di dermatologia;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pescara.

(13346)

OSPEDALI CIVICI RIUNITI « G. RUMMO » DI BENEVENTO

Concorso ad un posto di aiuto ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Benevento.

(13400)

OSPEDALE CIVILE DI ADRIA

Concorso ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Adria (Rovigo).

(13401)

OSPEDALE « CAV. R. APICELLA » DI POLLENA TROCCHIA

Concorso ad un posto di assistente cardiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente cardiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pollena Trocchia (Napoli).

(13402)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ematologia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;

un posto di aiuto del centro di rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente medico del centro trasfusionale;

un posto di assistente medico della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente medico della divisione di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trani (Bari).

(13395)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI CASALE MONFERRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di pediatria;

due posti di assistente del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della sezione autonoma di malattie infettive;

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(13403)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Casale Monferrato (Alessandria).

(13404)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto lungodegenti;

un posto di aiuto di analisi;

un posto di aiuto otorino;

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di medico specializzato in medicina nucleare (equiparato ad aiuto).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro).

(13397)

OSPEDALE « S. PIETRO IGNEO » DI FUCECCHIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente ortopedico-traumatologo.

In esecuzione alla deliberazione n. 469 del 29 novembre 1976, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente ortopedico-traumatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 27 gennaio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fucecchio (Firenze).

(13398)

OSPEDALE CIVILE ELBANO DI PORTOFERRAIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Portoferraio (Livorno).

(13396)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1976, n. **61.**

Provvedimenti per la concessione di contributi sui maggiori oneri per la realizzazione di strutture ed infrastrutture agricole ammesse alle agevolazioni di leggi dello Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 16 *novembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare la realizzazione delle opere infrastrutturali a concorso FEOGA, promosso dall'ente di sviluppo e già ammesse a beneficio comunitario e statale, è disposta la spesa fino a lire 5.000 milioni a titolo di contributo a favore del predetto ESA per la estizione anticipata dei mutui in analogia a quanto previsto dall'art. 51 della legge 18 dicembre 1970, n. 1034, autorizzati o autorizzandi ai sensi dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e dell'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 2.

Sempre per i fini di cui al precedente articolo e per fronteggiare gli eventuali maggiori oneri non coperti dalle provvidenze di cui all'art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, nonchè quelli per interessi sulle erogazioni a fronte degli atti condizionati di mutuo è stanziata una somma di lire 600 milioni da corrispondere a titolo di contributo all'ESA.

Art. 3.

A fronte dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, con deliberazione di giunta possono essere concesse all'ESA anticipazioni fino all'80 % degli importi stanziati per fronteggiare i pagamenti dei primi stati di avanzamento o per fronteggiare gli oneri previsti nello stesso art. 2.

L'ESA resta vincolato al ripristino delle anticipazioni afferenti all'art. 1 per la destinazione finale delle relative somme.

Art. 4.

L'erogazione a saldo delle somme di cui all'art. 1 sarà effettuata a favore dell'ESA con deliberazione di giunta, a seguito del perfezionamento della operazione creditizia relativa all'estinzione anticipata dei mutui.

Art. 5.

Al fine di agevolare le opere riguardanti le strutture e le relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti di interesse delle cooperative e loro consorzi e dell'ente di sviluppo le quali, all'entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17 del 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità europea o di quelli degli articoli 9 e 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, per la cui esecuzione, avvenuta successivamente al 1° gennaio 1973, stante le mutate condizioni di mercato, la spesa ammessa è risultata inadeguata, sono disposti gli stanziamenti di lire 1.500 milioni e di lire 200 milioni da utilizzare rispettivamente per la concessione, sul supero di spesa, di contributi integrativi in conto capitale ed in conto interessi con le modalità previste dagli articoli 9 e 16 della precitata legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la durata del mutuo fino ad un massimo di 20 annualità.

Art. 6.

I contributi di cui al precedente art. 5 possono essere concessi sia sulla maggiore spesa derivante dall'appalto delle opere, sia sulla maggiore spesa derivante dalla revisione dei prezzi per aumenti che siano verificati nel corso della realizzazione delle opere stesse.

I contributi anzidetti possono essere concessi fino alla copertura dell'importo eccedente la spesa ammessa, per le stesse opere, attrezzature e pertinenze, approvate a suo tempo dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto di concessione dei contributi dello Stato.

Art. 7.

Per ottenere i benefici di cui all'art. 5 gli interessati dovranno inoltrare alla giunta regionale apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

certificato del tribunale attestante che la società non si trova in stato fallimentare e con le indicazioni del suo legale rappresentante (limitatamente alle cooperative e loro consorzi);

estratto notarile della delibera con cui si autorizza il legale rappresentante a presentare domanda, stipulare contratti di mutuo e riscutere i contributi;

documenti giustificativi come qui di seguito specificati:

1) per le opere già realizzate e per le quali è stato richiesto l'accertamento dell'avvenuta esecuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1973 e la data di entrata in vigore della presente legge:

a) per le opere realizzate previo espletamento di gara d'appalto (ivi compresa la trattativa privata): verbale di gara d'appalto; contratto di appalto con relativo capitolato; giustificativi di eventuali revisioni prezzi richiesti in corso appalto; ricevuta quietanza dell'appaltatore;

b) per le opere realizzate in economia: copia autenticata delle scritture contabili o delle fatture relative alle varie spese;

c) per gli acquisti di macchinari, attrezzature e strutture pre-fabbricate: fatture debitamente quietanzate e fiscalmente regolarizzate;

2) per le opere in corso di esecuzione: computo metrico estimativo aggiornato sulla base del prezziario regionale attualmente in vigore, ivi compresi gli oneri realmente sostenuti e che si prevede di dover sostenere per l'acquisto delle relative forniture; fatture debitamente quietanzate e fiscalmente regolate relative agli acquisti già effettuati; offerte aggiornate relative gli acquisti da effettuare; verbale di gara d'appalto, contratto d'appalto con relativo capitolato; documentazione giustificativa di revisione prezzi in conto d'appalto, ricevute quietanzate dall'appaltatore (soltanto nei casi in cui la esecuzione delle opere sia avvenuta previo espletamento di gara d'appalto);

3) per le opere ancora da iniziare: computo metrico estimativo aggiornato sulla base del prezziario attualmente in vigore; offerte aggiornate degli acquisti da affettuare.

Per le opere ultimate le istanze per ottenere i benefici di cui all'art. 5, dovranno essere presentate munite di tutta la prescritta documentazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Sulla maggiore spesa riconosciuta ammissibile per le opere di cui all'art. 5 può essere concesso il contributo in conto capitale fino al 50 % della stessa maggiore spesa.

In aggiunta al contributo in conto capitale può essere concesso anche il concorso degli interessi per operazioni di mutuo a tasso agevolato, a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo pari alla differenza tra la spesa ammissibile ed il contributo medesimo.

Il concorso negli interessi per le operazioni di mutuo sarà pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso di interesse praticato dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento entro i limiti stabiliti con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato dovuto dai beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento.

La concessione del concorso nel pagamento degli interessi cessa dalla data di estinzione dell'operazione.

I mutui previsti dalla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia di cui allo art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 9.

Al fine di agevolare le opere (acquedotti rurali e strade interpoderali) che hanno ottenuto i benefici previsti dall'art. 17 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, per la cui esecuzione, stante le mutate condizioni di mercato, la spesa ammessa è inadeguata, è disposto lo stanziamento di lire 290 milioni per la concessione, sul supero di spesa, di contributi integrativi in conto capitale nella misura percentuale pari a quella ottenuta dai beneficiari sulla spesa già ammessa nei provvedimenti statali.

Art. 10.

I contributi integrativi di cui all'articolo precedente possono essere concessi sull'importo risultante dalla differenza tra la spesa derivante dall'aggiornamento dei prezzi con la applicazione del prezziario già approvato dalla giunta regionale e vigente per gli interventi nel settore, e la spesa ammessa, per le medesime opere dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dalla Cassa per il Mezzogiorno con proprio decreto d'impegno.

Gli interessati agli interventi di cui al presente articolo dovranno inoltrare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza alla giunta regionale con la seguente documentazione:

computo metrico estimativo aggiornato sulla base del prezziario vigente;

offerte aggiornate degli acquisti da effettuare.

Art. 11.

I contributi per gli interventi di ristrutturazione olivicola attuati nell'ambito dei progetti predisposti dall'ente di sviluppo, finanziati dal Ministero dell'agricoltura e dal FEOGA ed il cui inizio è avvenuto dopo il 1° gennaio 1976, si intendono concessi soltanto per quella parte di spesa risultante dalla differenza tra i prezzi di beni e servizi indicati nel prezziario per le opere di miglioramento fondiario in vigore nella Regione e i prezzi degli analoghi beni e servizi ammessi a contributo dal Ministero dell'agricoltura e dal FEOGA in sede di approvazione delle perizie approntate dall'ente di sviluppo.

Art. 12.

I contributi integrativi della Regione, nella misura del 60 % della somma determinata ai sensi dell'articolo precedente, saranno erogati agli olivicoltori tramite l'ente di sviluppo e su presentazione, da parte dell'ente stesso, dei consuntivi dei lavori e delle spese verificati dagli stessi organi tecnici della Regione incaricati degli accertamenti finali per conto del Ministero della agricoltura e del FEOGA.

Per gli interventi di cui al presente articolo è disposto lo stanziamento di lire 400 milioni.

Art. 13.

Al fine di consentire il finanziamento del programma di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica per l'esercizio 1972, approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 164/1 del 12 dicembre 1973, viene disposto lo stanziamento di lire 176 milioni.

Art. 14.

Le istruttorie degli interventi di cui agli articoli 5, 9 e 12 della presente legge, da parte degli organi tecnici all'uopo incaricati dal componente la giunta per il settore agricoltura foreste e alimentazione, si concluderanno con la stesura di un rapporto informativo in base al quale saranno redatte le proposte per l'adozione della deliberazione d'impegno da parte del consiglio regionale alla concessione dei benefici contributivi e creditizi. Successivamente, il presidente della giunta provvederà agli adempimenti connessi alla concessione ed alla liquidazione dei contributi.

Art. 15.

Per l'attuazione degli interventi in conto capitale previsti dagli articoli 1, 2, 5, 9, 12 e 13 della presente legge ammontanti a complessive lire 7 miliardi 966 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976.

La partita n. 6 iscritta nell'elenco n. 5 allegato al predetto bilancio 1976 è ridotta di lire 7.966 milioni.

Per l'attuazione degli interventi in conto interessi previsti dal precedente art. 5, ammontanti a lire 200 milioni, si provvede utilizzando parte della assegnazione disposta in favore della Regione per l'anno 1975 ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge 23 aprile 1975, n. 125, da iscrivere nel bilancio pel corrente esercizio secondo le modalità di cui al comma seguente.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le necessarie variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in relazione alle disposizioni finanziarie indicate nei precedenti tre commi del presente articolo.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 novembre 1976

SPADACCINI

(13354)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m 411100763340)